

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 896

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOFFARDI, LIBERTINI, PARISI Vittorio,
GIOLLO e LOPEZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1993

Trasferimento della proprietà delle aree e dei beni immobili
compresi nel perimetro portuale di Genova dal demanio
statale a quello comunale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Esposizione internazionale «Cristoforo Colombo: la nave e il mare» che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992, ha permesso la realizzazione di opere e il recupero di immobili e vaste aree portuali a finalità urbane avviando la ricostruzione di quel legame profondo e tradizionalmente senza soluzioni di continuità che esisteva tra le banchine portuali e la città, i suoi «portici», i suoi magazzini e i suoi negozi.

Con lo sviluppo del porto a ponente, particolarmente a Prà e a Voltri, e la specializzazione e il potenziamento di moli quali Calata Sanità, Calata Olii minerali ecc. la funzione delle banchine più antiche, all'interno del porto vecchio, è sempre più venuta meno rispetto alle attività di ormeggio tradizionali. La destinazione a una profonda ristrutturazione della zona, con la previsione di ormeggi per il diporto e strutture ricettive e di servizio, è ormai in programma negli strumenti urbanistici di pianificazione approvati dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.

Naturalmente questa premessa non intende trascurare il fatto che l'intera operazione *Expo*, per il modo come è stata gestita - che ha portato alle dimissioni del Sindaco della città - per le procedure seguite e per le opere stesse realizzate è oggetto da tempo del nostro giudizio critico e, addirittura, di indagini specifiche avviate dalla Magistratura.

Nè intendiamo tacere una critica di fondo, se vogliamo più «ideologica» al taglio che si è voluto dare alle celebrazioni e scoperte delle Americhe trascurandone l'aspetto di conquista e di distruzione di popoli e civiltà.

A prescindere dalle riserve e dai giudizi di cui sopra, tuttavia, resta il fatto che, grazie all'uso di notevoli risorse pubbliche, un

complesso di aree ed edifici è stato realizzato e l'uso intelligente e razionale di esso potrà costituire un grande patrimonio per la città, una occasione in più per il recupero dell'importantissimo centro storico, il più vasto d'Europa, la possibilità di offrire nuovi spazi alle attività culturali, economiche e al tempo libero.

La presenza di un grande acquario in tale zona, una volta completato, oltre a costituire un centro d'attrazione potrà rappresentare, se ben gestita, una struttura notevole di osservazione e di studio sull'ambiente faunistico marino e, di riflesso, sullo stato dell'ambiente del Mediterraneo.

Queste che abbiamo citato sono solo alcune delle caratteristiche che l'area ex *Expo* ha o può avere.

La valorizzazione piena di tutto ciò non può però prescindere dalla attribuzione della proprietà e della gestione del complesso di aree e strutture.

Era implicito già nella progettazione dell'Esposizione, affidata allo Studio di Renzo Piano, il ruolo urbano dell'insieme delle opere (Auditorium, Acquario, Bigo, Magazzini ecc. e trasferimento in blocco della proprietà dal Demanio dello Stato, gestito dal Consorzio autonomo del Porto e da Enti locali e istituzioni varie, al Comune di Genova risponde ad una esigenza storica, culturale e, visto anche il sostanziale fallimento della gestione attuale, pratica.

Solo l'affidamento pieno ed esclusivo della proprietà e della competenza al Comune di Genova di tutto il complesso di aree e immobili ex *Expo* consente l'uso razionale dello stesso e una linea politica e gestionale chiara che escluda contrasti, conflitti di competenze, politiche d'uso contraddittorie complicazioni burocratiche ecc.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche la profonda concezione che noi abbiamo dello Stato e delle Autonomie locali, come espressione primaria dello Stato stesso e non come appendici o soggetti estranei, ci permette di prevedere nel presente disegno di legge il trasferimento della proprietà dallo Stato al Comune di Genova come un processo naturale che non modifica minimamente la destinazione collettiva pubblica dei beni interessati.

Con il disegno di legge si prevede che il patrimonio oggetto del trasferimento resti, ovviamente, inalienabile e gli strumenti di gestione dell'*Expo*, l'Ente Colombo e il commissariato dell'*Expo* stesso, siano im-

mediatamente sciolti dopo aver dato un rendiconto dettagliato, agli organi statutari preposti, della loro attività.

Proponiamo quindi, nello spazio di tempo che ci separa dal 1° luglio 1993, data entro la quale dovrebbero chiudersi tutti gli *iter* e sciogliersi le strutture definite dalla legislazione sulle «Colombiane», di rivedere e riconsiderare scelte e *iter* già in essere, con la determinazione che ci viene dalla convinzione di non poter permettere nuovi errori nella gestione di enormi risorse pagate dalla collettività, ma, al contrario, di dover fare il massimo sforzo per la loro valorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aree ed i beni immobili compresi nel perimetro della Esposizione internazionale specializzata «Cristoforo Colombo: la nave e il mare» che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992, definite in base all'applicazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 373, sono considerate, parte integrante ed inalienabile del territorio e del patrimonio del Comune di Genova a far data dal 1° luglio 1993.

Art. 2.

1. Le aree e i beni di cui all'articolo 1 sono gestiti in funzione della pubblica utilità con particolare riguardo alla piena integrazione con il tessuto economico e sociale del centro storico ad esse adiacente.

Art. 3.

1. Le banchine portuali interne alle aree di cui all'articolo 1 possono conservare la loro naturale attitudine all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca o alle manifestazioni culturali nel rispetto delle normative e delle competenze dell'Autorità marittima portuale.

2. L'Autorità marittima portuale concorda con il Comune di Genova le disposizioni atte a caratterizzare l'uso delle banchine come ormeggio in modo da non contrastare con le caratteristiche e le finalità di gestione delle aree e strutture adiacenti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il Governo emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il Consorzio autonomo del Porto di Genova, in relazione alle diverse attribuzioni ad esso conferite.

Art. 5.

1. Tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.